

di sottoporre ai convenuti il progetto di un sottopasso carrabile proposto dalla società Ferrovie del Sud est;

il progetto di sottopasso si può realizzare solo se le tonnellate di rifiuti stoccate nel sottosuolo dell'area vengono rimosse e comunque attraverso attività di scavo che comportano una scelta ben precisa sul tipo di bonifica da adottare —:

se sia a conoscenza dello stato dei lavori della conferenza di servizi sul sito Fibronit-Bari, recentemente riconvocata;

se risulti che ancora una volta, così come già paventato in passato, la direzione generale deputata a guidare i lavori della conferenza di servizi abbia messo in atto iniziative che si prefigurano come pre-determinazione degli esiti finali della conferenza stessa;

se sia nei poteri della direzione generale del ministero proporre agli enti e ai soggetti pubblici seduti in conferenza di servizi la discussione di un progetto di iniziativa privata che riguarda l'assetto dell'area solo dopo la sua bonifica;

se non ritenga che la proposizione di tale trasformazione urbanistica dell'area fortemente inquinata e sotto sequestro giudiziario non si prefiguri come elemento di forte turbativa della discussione in atto all'interno della conferenza di servizi;

se ritenga possibile la proposizione in discussione di un progetto la cui realizzazione non può prescindere dallo scavo del sottosuolo quando invece ancora non sono state puntualizzate entità e dislocazione esatta dell'inquinamento all'interno dell'area Fibronit;

se ritenga possibile che la discrezionalità — ove fosse ravvisata — dei direttori generali nella gestione della conferenza di servizi Fibronit-Bari sia tale da pretermettere l'interesse particolare per l'esecuzione dell'opera viaria all'interesse generale verso la soluzione del problema contenendo i rischi per la salute;

se possa ritenersi obiettivo del piano nazionale delle bonifiche dei siti inquinati

non già l'individuazione di metodiche adeguate al superamento di vere e proprie emergenze ambientali, ma la pianificazione urbanistica del territorio;

se non ritenga che l'avvio della discussione su un progetto di scavo e rimozione dei rifiuti contaminati da amianto non contrasti con quanto dichiarato dal sottosegretario Tortoli, in risposta a precedente interrogazione, in merito alla necessità di accelerare i lavori di rimozione ma solo di quanto sta nel soprasuolo dell'area inquinata Fibronit;

se non ritenga che la direzione generale del ministero abbia posto in essere un atto di grave compromissione per l'autonomia e l'autorevolezza scientifica.

(4-07442)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

RAISI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

da tempo stiamo assistendo ad una crescente diffusione sul mercato europeo, ed in particolare su quello italiano di compressori per uso domestico di fabbricazione cinese, i quali pur presentando la marcatura Ce non risultano conformi alle Direttive dell'Unione europea sulla sicurezza del prodotto per quanto concerne la sicurezza in materia di attrezzature a pressione, mettendo gravemente a repentaglio la sicurezza degli stessi utilizzatori;

si tratta di modelli di uso comune, utilizzati in particolare per l'hobbistica e il bricolage, il cui commercio subisce un incremento proprio in prossimità delle

ferie estive, e che sono reperibili anche presso le maggiori catene di grande distribuzione a prezzi molto inferiori ai prodotti di fabbricazione italiana od europea (causa, appunto, la diversa qualità data dalla non rispondenza agli standard europei);

il fenomeno è foriero di almeno due problematiche di grande rilievo: (I) i pericoli per la sicurezza degli stessi acquirenti del prodotto, (II) la grave crisi per i produttori europei ed italiani (l'Italia produce quasi il 90 per cento) determinata da questa concorrenza sleale, con evidenti ripercussioni anche sull'occupazione;

i modelli individuati come difettosi, che presentano sistematicamente e su tutta la produzione gravi non conformità alle direttive comunitarie, fra l'altro le Direttive 87/404/CEE, 72/23/CEE, 98/37/CEE, che possono compromettere la sicurezza dei prodotti, sono l'Airtech Euro 2200-1; il Güde 231/8/24; il Kinzo 31L437;

il Governo austriaco ha già vietato la vendita sul territorio nazionale e avviato per uno di questi compressori (Einhell Airtech Euro 2200-1) la « clausola di salvaguardia », procedura prevista dalle direttive europee per la sorveglianza del mercato, che prevede il prelievo sul mercato dei prodotti, la segnalazione alla Commissione europea, l'esecuzione di prove da parte di un ente terzo ed eventualmente il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi —:

se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare e quali provvedimenti si vogliono urgentemente attuare, sia nelle sedi italiane sia in quelle europee a tutela della sicurezza del cittadino consumatore nonché della competitività delle imprese italiane del settore, messa gravemente a rischio da tali comportamenti di concorrenza sleale. (5-02352)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'11 luglio 2003, il Ragioniere Generale dello Stato ha inviato una nota alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio e al Ministro per le comunicazioni, in merito ad una problematica sollevata dall'ingegner Antonio Fadda, in servizio presso l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, che con nota del 19 maggio 2003, denunciava una irregolarità commessa dall'Amministrazione del Ministero delle Comunicazioni, in ordine alla spettanza della retribuzione di risultato ai dirigenti applicati all'Istituto stesso, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del CCNL della Dirigenza dell'Area 1;

la nota recita testualmente:

« In proposito, si premette che la retribuzione di risultato costituisce la voce retributiva accessoria della dirigenza di 2^a fascia che, unitamente alla retribuzione di posizione, è finanziata dall'apposito fondo istituito presso ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 42 del citato CCNL.

Si rammenta, poi, che l'articolo 4 dell'anzidetto CCNL, rimette alla contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero la definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati.

L'articolo 35, comma 3, prescrive, altresì, che le amministrazioni devono adottare preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione.

Dall'anzidetto complesso normativo emerge come nel caso di specie la previsione dell'articolo 44, comma 3, del CCNL,